

## **NOTIZIE UTILI 02 SETTEMBRE 2024**

### **BONIFICO ERRATO PER DETRAZIONI FISCALI**

Nel caso di utilizzo del Mod. F24 ordinario in luogo di quello per detrazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni. In particolare, con riferimento agli adempimenti da seguire per avvalersi della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, ha affermato che è sempre necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato in cui devono essere riportati tutti i dati necessari alle banche (o a Poste Spa) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento. Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il pagamento, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Questa documentazione deve essere esibita dal contribuente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici (circolare n. 43/2016). (Fonte: Fisco Oggi, 28 Agosto 2024).

### **ESONERO DISABILI, DAL 1° OTTOBRE NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE**

Dal 1° ottobre, per fruire dell’esonero, il datore di lavoro dovrà inviare, online, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione disabili, l’autocertificazione disponibile sul portale dei «servizi lavoro» (Cliclavoro) del ministero del lavoro, accedendovi o con Spid/Cie e altri strumenti d’identificazione digitale. Il servizio online determinerà anche il contributo dovuto da versare tramite sistema PagoPA per trimestre solare. Il contributo di esonero dovuto pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e da versare per ciascun trimestre solare. Per convenzione il decreto fissa la settimana di cinque giorni e il mese di 22 giorni; pertanto, il contributo dovuto per disabile non assunto è pari a 2.587,86 euro a trimestre. MINISTERO del LAVORO – DM dell’ 11 giugno 2024

### **NOVITÀ SCUOLE PRIMARIA E MEDIE: DIVIETO SMARTPHONE E REINTRODUZIONE DIARIO**

Con la circolare dell’11 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni sull’utilizzo degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione, cioè scuole primarie e medie.

### **PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI RILEVA IL DOMICILIO FISCALE**

I giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi sulla vicenda in esame hanno accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria chiarendo che l’[articolo 60, terzo comma del Dpr 600/1973](#) disciplina unicamente le variazioni dell’"indirizzo" e non quelle del "domicilio fiscale". Sul punto, infatti, il Supremo collegio ricorda che: "*i due concetti non coincidono: il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi ( art. 58 D.P.R. 600/73 ); l'indirizzo", invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge ( art. 60 D.P.R. 600/73 ). Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall' art. 58 D.P.R. 600/73, il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono invece disciplinati dal successivo art. 60 D.P.R. 600/73, il quale prevede (in seguito all'intervento di Corte cost., 19-12-2003, n. 360.) un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni*". Cassazione Sentenza n. 14435 del 23 maggio 2024.

### **INTEGRATORI PRESCRITTI DA NUTRIZIONISTA**

Come più volte ribadito dall’Agenzia delle entrate, la spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci” (quali, ad esempio, gli integratori alimentari, i prodotti fitoterapici, i colliri e le pomate) non può essere equiparata a quella dei medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detraibilità o la deducibilità. Questo vale anche quando i prodotti sono acquistati in farmacia e se gli stessi vengono assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (risoluzione [n. 396/2008](#)). (Fonte: Fisco Oggi, 23 Agosto 2024).

### **RIORDINO DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE**

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. 110, disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. ([GU Serie Generale n.184 del 07-08-2024](#)). Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2024.

### **NESSUNA SANZIONE PER IL 730 PRECOMPILATO ACCETTATO DAL CONTRIBUENTE CON ERRORI**

Secondo il principio sancito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n. 3316 depositata il 26 luglio 2024, relativa ad un ricorso contro un avviso di accertamento per omessa indicazione di redditi nel 730/2018, sono illegittime le sanzioni da infedele dichiarazione per omessi redditi irrogate al soggetto che in buona fede ha accettato e trasmesso il modello precompilato dall’Agenzia, e che conteneva errori, anche se non ha avuto la diligenza di controllare i valori esposti nel modello proposto.

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO: NUOVE SANZIONI RIDOTTE PER LE VIOLAZIONI DAL 1/09/ 2024**

Da domenica 1° settembre sono scattate le nuove sanzioni tributarie ritoccate al ribasso: tale modifica comporta anche calcoli diversi in caso di ravvedimento operoso. Attenzione: il nuovo sistema sanzionatorio sarà applicabile solo alle violazioni compiute a decorrere dal 1° settembre 2024, senza alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, vi sarà un periodo di applicazione congiunto delle vecchie e nuove regole sul ravvedimento. Inoltre, con il ravvedimento operoso è ora possibile utilizzare anche le riduzioni previste dal cumulo giuridico.

A cura di *Antonino Sergi*